

NORMATIVA SUI “PARAMETRI ECONOMICI E FINANZIARI”

(Aggiornato al 12 Aprile 2010)

1. Ammontare minimo dei compensi corrisposti (art. 2. 2 lett. a del Regolamento Esecutivo)

1.1 L'ammontare minimo complessivo dei compensi lordi che ciascuna società deve corrispondere nella stagione sportiva ai giocatori, anche in prova, e tecnici della prima squadra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.2 lettera a) del Regolamento Esecutivo, sarà determinato annualmente dall'assemblea.

1.2 Nel caso di società partecipante ad almeno 3 dei seguenti campionati giovanili FIP (U21, U19, U17, U15, U14, U13), l'importo di cui al primo comma sarà ridotto nella misura stabilita annualmente dall'assemblea.

1.3 Si considerano unicamente i compensi derivanti dai contratti di lavoro sportivo professionistico depositati a norma di legge.

1.4 Ai fini del raggiungimento dei suddetti importi minimi le società possono tenere conto degli eventuali compensi provvigionali corrisposti agli agenti o procuratori dei giocatori o tecnici, nella misura massima del 5% sul compenso lordo del giocatore o tecnico assistito.

2. Adempimenti e verifiche nel corso della stagione

2.1 Ogni società invia alla Lega, entro il 15 aprile, copia della documentazione prevista dalla Com.Te.C riguardante i compensi lordi, pagati entro la predetta data e maturati fino al 31 marzo precedente. La relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile il quale attesta la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con le risultanze delle scritture contabili, la regolare tenuta della contabilità e la veridicità delle informazioni in essa contenute.

2.2 Alla predetta data del 15 aprile le società devono avere effettivamente corrisposto almeno il 50% dell'importo complessivo minimo di spesa stabilito. Tale importo deve essere comprensivo anche dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi a carico delle società.

2.3 In caso di violazione di tale obbligo, emergente dalla dichiarazione di cui al primo comma ovvero dagli eventuali controlli contabili successivi disposti anche a campione dal Presidente della Lega, la società è passibile di una sanzione pecuniaria di ammontare pari alla differenza fra il 50% dell'importo minimo di spesa stabilito e la somma effettivamente corrisposta. In caso di dichiarazione mendace, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo. In caso di omessa dichiarazione, la sanzione pecuniaria è pari al 50% dell'importo minimo di spesa stabilito.

3. Adempimenti e verifiche per la permanenza nella Lega

3.1 In sede di verifica dei requisiti di permanenza nella Lega, le società devono dare prova di avere effettivamente corrisposto, nella stagione precedente, entro il termine che viene annualmente fissato dall'Assemblea, compensi lordi, per un ammontare complessivo non inferiore al minimo stabilito. Tale importo deve essere comprensivo anche dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi a carico delle società.

3.2 Costituisce condizione ostativa alla permanenza nella Lega ed alla iscrizione al campionato professionistico di serie A la corresponsione, entro il termine che viene annualmente fissato dall'Assemblea, di compensi lordi per un ammontare complessivo inferiore all'85% dell'importo minimo di spesa stabilito.

3.3 Costituisce invece illecito disciplinare la corresponsione, entro il termine che viene annualmente fissato dall'Assemblea, di compensi lordi, per un ammontare inferiore all'importo minimo stabilito ma superiore all'85% di tale importo minimo. In tale ipotesi la società è passibile di una sanzione pecuniaria pari alla differenza fra l'importo minimo di spesa stabilito e la somma che è risultata effettivamente corrisposta nella stagione.

4. Condizioni per il tesseramento

4.1 Successivamente al 16 agosto di ogni stagione sportiva, il deposito dei moduli per il tesseramento di atleti e allenatori e il deposito di nuovi contratti deve essere accompagnato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata per conferma dal

presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile, attestante, alla data del deposito, che i ratei degli stipendi lordi di tutti gli atleti e allenatori professionisti già tesserati ed i relativi oneri contributivi e assicurativi sono stati integralmente pagati sia per la stagione corrente sia per la precedente.

Con la sottoscrizione della dichiarazione il legale rappresentante ed il soggetto nominato responsabile del controllo contabile attestano la corrispondenza dei dati indicati con le risultanze delle scritture contabili, la regolare tenuta della contabilità e la veridicità delle informazioni in essa contenute.

4.2 In caso di mancanza o incompletezza di tale dichiarazione, la Lega legittimamente rifiuta il tesseramento.

4.3 Successivamente al 16 agosto di ogni stagione sportiva, è inibito il tesseramento di nuovi atleti e allenatori e il deposito di nuovi contratti alle società che, alla data del deposito dei relativi moduli, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano subito provvedimento di morosità da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal o dai relativi creditori;
- b) abbiano subito la condanna al pagamento di somme in base a lodo arbitrale o provvedimento d'ingiunzione del CPCA ai sensi del vigente accordo collettivo "Giocatori Professionisti", salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal relativo creditore;
- c) abbiano subito la condanna al pagamento di somme in base a lodo arbitrale di Lega od a lodo arbitrale federale esecutivo, salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal relativo creditore;
- d) non abbiano provveduto a reintegrare la garanzia fidejussoria nel termine stabilito dall'art. 2.1. lett. f) R.E. .

4.4 Fino a quando perdurino le condizioni sub a), b), c), d) la Lega legittimamente rifiuta il tesseramento.

5. Poteri di controllo

Il potere di controllo del rispetto dei parametri economici e finanziari indicati negli articoli precedenti è demandato al Presidente della Lega, ai sensi dell'articolo 4. lett. f) R.E. di Lega, il quale potrà avvalersi della Commissione Tecnica di Controllo Federale (Com.Te.C) per le verifiche, così come previsto all'articolo 27 comma 5° del Regolamento Esecutivo del Settore Professionistico. Alla società oggetto del controllo saranno addebitate le spese relative.

6. Obbligo di informativa

I componenti l'organo amministrativo nonché i componenti il Collegio sindacale e il soggetto responsabile del controllo contabile hanno l'obbligo di informare senza indugio la Lega Società di Pallacanestro Serie A di ogni fatto o atto, del quale vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio, che possa costituire una irregolarità nella gestione della società oppure una violazione di norme di legge o di norme e/o regolamenti di Lega oppure avere rilevanti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società o pregiudicarne la continuità aziendale. La violazione di quanto sopra è riferita alla società di appartenenza.